

FORMA DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI E SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

(Art. 162 codice civile)

DA CONSEGNARE ALLE PARTI ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

In relazione alla richiesta di costituire unione civile pervenuta a questo ufficio

SI AVVERTE

che dopo la costituzione dell'unione civile, i beni di cui all'art. 177 c.c., richiamati sotto, saranno assoggettati al regime della comunione dei beni (titolarità comune delle parti).

E' altresì utile evidenziare che le SS.LL., ove non ritengano incorrere in tale «regime» (automatico), hanno la possibilità di decidere per la separazione dei beni (che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione): innanzi all'ufficiale di stato civile che costituirà l'unione civile, oppure con atto pubblico notarile, rogato in ogni tempo.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

C O D I C E C I V I L E

Art. 177 - Oggetto della comunione - Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge in base all'art. 179 del codice civile:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d), ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stata parte anche l'altro coniuge.

La comunione si scioglie in base all'art. 191 del codice civile:

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Se uno degli uniti civilmente è cittadino straniero o residente all'estero

In base a quanto previsto dall'art.32-ter, comma 4, della legge 31-5-1995, n.218, i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alla cui autorità l'unione è stata costituita.

A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata.

Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una risiede.